DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1963

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune al divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI

(63/378/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione di divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è interesse della Comunità sospendere completamente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune sul prodotto in questione;

Considerando che è attualmente impossibile prevedere in maniera rigorosa l'evoluzione della situazione nel settore interessato per il prossimo avvenire, e che pertanto è opportuno che la sospensione intervenga a titolo temporaneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sul divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è sospeso totalmente fino al 31 dicembre 1963.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1963

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sui filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine d'aria della voce di tariffa ex 51.01 B e sui cloruri dei metalli delle terre rare della voce di tariffa ex 28.52 B

(63/379/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione e relativo ad una sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per:

— i filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine d'aria della voce di tariffa ex 51.01 B,

— i cloruri dei metalli delle terre rare della voce di tariffa ex 28.52 B,

Considerando che la produzione nella Comunità dei prodotti previsti dal suddetto progetto di decisione è inesistente per quanto riguarda i filati con inclusione di bollicine d'aria di fibre tessili artificiali, ed è insufficiente per i cloruri dei metalli delle terre rare specie in relazione al fabbisogno delle industrie comunitarie;

Considerando che per i prodotti in questione è nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa totalmente per il primo di tali prodotti e sia sospesa parzialmente per il secondo;

Considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione della situazione economica nei settori interessati;

Considerando che, di conseguenza, conviene che le sospensioni intervengano a titolo temporaneo e che la loro durata sia più strettamente limitata nei casi in cui si preveda lo sviluppo di una produzione comunitaria;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune per i filati con inclusione di bollicine d'aria di fibre tessili artificiali della voce di tariffa ex 51.01 B è sospeso totalmente fino al 31 dicembre 1964.

Articolo 2

Il dazio della tariffa doganale comune per i cloruri dei metalli delle terre rare della voce di tariffa ex 28.52 B è sospeso al livello del 2% fino al 31 dicembre 1963.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1963

che adatta il testo della tariffa doganale comune a una modifica della situazione di diritto

(63/380/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 28 e 232,